

Oggetto

Da una parte, domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 139, pag. 9), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 20 novembre 2003, n. 2049, recante venticinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 (GU L 303, pag. 20), e, dall'altra, domanda di risarcimento danni

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il ricorrente è condannato alle spese.

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 12 luglio 2006 — Rossi / UAMI — Marcorossi (MARCOROSSI)

(Causa T-97/05)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo MARCOROSSI — Marchi nazionale e internazionale denominativi anteriori MISS ROSSI — Marchio comunitario denominativo anteriore SERGIO ROSSI — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 46-47, 51)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della Seconda commissione di ricorso dell'UAMI 17 dicembre 2004 (procedimento R 226/2003-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Sergio Rossi SpA e la Marcorossi Srl

Dati relativi alla causa

Richiedente il marchio comunitario:	Marcorossi Srl
Marchio comunitario di cui trattasi	Marchio denominativo MARCOROSSI (domanda di registrazione n. 1 405 869 per i prodotti delle classi 18 e 25)
Titolare del marchio ovvero del segno opposto	Sergio Rossi SpA
Marchio o segno opposto:	Marchio MISS ROSSI (marchio italiano e marchio internazionale), per prodotti appartenenti alla classe 25, marchio SERGIO ROSSI (marchio italiano), per prodotti appartenenti alla classe 25, e marchio SERGIO ROSSI (marchio comunitario), per prodotti appartenenti alle classi 3, 18 e 25
Decisione della divisione di opposizione:	Opposizione accolta
Decisione della commissione di ricorso:	Ricorso accolto e opposizione respinta

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'interveniente.
- 3) L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporterà le proprie spese.